

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Generale
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Coordinamento Generale Legale
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 30/12/2011

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 168

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1

OGGETTO: accertamento tecnico preventivo obbligatorio - art. 445 bis del codice di procedura civile.

SOMMARIO:

1. *Premessa*
2. *Accertamento tecnico preventivo obbligatorio e disposizioni organizzative*
 - 2.1 *Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità*
 - 2.2 *Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84*
 - 2.3 *Ruolo delle Unità Organizzative semplici e complesse medico-legali*
3. *Attività regionali di coordinamento e controllo*
4. *Attività centrali di supporto e monitoraggio*

1. Premessa

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero n. 171 del 25 luglio 2011 è stato pubblicato il testo del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Tra le disposizioni che riguardano l'INPS particolare interesse assume l'articolo 38 che, in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale, prevede, tra l'altro, l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio con l'introduzione dell'art. 445 bis del codice di procedura civile.

Dall'applicazione della novella normativa scaturiscono per l'Istituto innovazioni importanti dell'iter procedurale relativo al contenzioso in materia di invalidità, sia civile sia pensionabile.

Infatti, il nuovo articolo n.445 bis del codice di procedura civile sancisce per le controversie in materia di invalidità civile – cecità civile – sordità civile – handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l'obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio. Ne consegue che l'espletamento del suddetto accertamento diventa *condizione di procedibilità* della domanda medesima ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità.

La nuova disciplina entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012, così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 38.

Con la presente circolare si illustrano gli aspetti salienti della modifica normativa e si forniscono le prime indicazioni per l'applicazione della stessa.

2. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio e disposizioni organizzative

L'art. 445-bis c.p.c. prevede che l'interessato, per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della legge 222/84, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale nel cui circondario risiede, un'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere davanti al giudice; tale istanza rappresenta atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Qualora l'interessato proponga giudizio ordinario per il riconoscimento della provvidenza senza aver preventivamente promosso l'accertamento o senza averne atteso la conclusione, il

Giudice rileva d'ufficio il vizio e assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico o per il completamento dello stesso.

Sarà, comunque, cura dell'Avvocato dell'Istituto eccepire l'eventuale difetto, formulando, nella memoria di costituzione e - comunque - non oltre la prima udienza, l'eccezione di improcedibilità del ricorso, al fine di non incorrere nell'eventuale decadenza.

Il Giudice, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento tecnico obbligatorio preventivo, seguendo le forme e le modalità previste dall'art. 696-bis c.p.c. ("*consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*") ne dispone la notifica all'Istituto insieme al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.

Relativamente alla suddetta istanza - in quanto atto introduttivo di un procedimento - valgono le modalità e le norme già in essere per la notifica degli atti all'Istituto.

L'Istituto effettua la costituzione in giudizio a mezzo di memoria redatta e sottoscritta dai funzionari amministrativi cui è affidata la rappresentanza e la difesa legale nei procedimenti di invalidità civile nella sola fase di accertamento preventivo del requisito sanitario.

E' di competenza degli Avvocati dell'Ufficio legale della Direzione territoriale la difesa dell'Istituto nei giudizi relativi all'invalidità pensionabile e nei giudizi di merito relativi all'invalidità civile.

Nonostante la natura di procedimento sommario dell'accertamento tecnico preventivo e l'assenza di disposizioni specifiche nella norma in esame, è opportuno che l'Istituto, pur essendo sollevato dal rispetto del termine di cui al 1° comma, art. 416 c.p.c., si costituisca in giudizio comunque entro il decimo giorno antecedente l'udienza.

E', altresì, importante garantire la presenza del rappresentante processuale dell'INPS fin dalla prima udienza, affinché il medico dell'Ente possa essere immediatamente informato della data di inizio delle operazioni peritali, e, quindi, ancor prima della comunicazione obbligatoria al Direttore di Sede da parte del CTU di cui al successivo capoverso.

Il Giudice, all'udienza di comparizione, nomina il consulente tecnico d'ufficio, conferendogli l'incarico di espletare la visita medica. Il comma 8 dell'art. 38 del d.l. n. 98/2011 (convertito in legge numero 111/2011) prevede l'obbligo del consulente di inviare - almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni peritali ed anche in via telematica - apposita comunicazione al Direttore della sede provinciale INPS competente o a un suo delegato. Il CTU deve fornire la prova di aver inviato detta comunicazione, mediante allegazione alla relazione peritale - a pena di nullità di quest'ultima - del riscontro di avvenuta ricezione. Ove ne ricorrano i presupposti, l'eccezione di nullità - peraltro rilevabile anche d'ufficio dal giudice - va formulata nella dichiarazione di dissenso.

Per effetto dell'art. 38 comma 8 della Legge n.111/2011, alle operazioni peritali partecipa di diritto il medico legale dell'Istituto, in deroga al comma primo dell'art. 201 c.p.c..

Il consulente tecnico d'ufficio, quindi, ai sensi dell'art. 195, 3° comma c.p.c. (modificato dall'art. 46 della Legge n. 69 del 19/06/2009) deve trasmettere la bozza di relazione alle parti costituite, nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193 c.p.c.. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla bozza di relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Il Giudice, terminate le operazioni peritali, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le stesse devono dichiarare, con atto scritto depositato in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.

In caso di contestazione, la parte che ha depositato dichiarazione di dissenso rispetto all'accertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale al quale è stata presentata l'istanza di accertamento tecnico, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a

pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

In assenza di contestazioni il Giudice, salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dell'art. 196 c.p.c., con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell'eventuale dichiarazione di dissenso, omologa l'accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulle spese.

Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica.

Nei casi in cui, pur in presenza di accertamento sanitario favorevole all'interessato, la competente linea di prodotto/servizio accerti che non sussistono gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, è necessario che la stessa comunichi alla controparte i motivi del rigetto della domanda di prestazione o provvidenza.

Va sottolineato che l'obbligo del CTU di comunicazione al Direttore della Sede o al suo delegato dell'inizio delle operazioni peritali, nonché di tutti i successivi atti relativi a tale procedimento, pone direttamente in carico al Direttore stesso la responsabilità della regia dell'intero sistema organizzativo interessato dall'iter procedurale previsto dal legislatore.

Pertanto, i Direttori provinciali ed in particolar modo i Direttori provinciali di area metropolitana, dovranno porre in essere tutte le necessarie misure organizzative per assicurare la fluidità delle comunicazioni tra i vari attori coinvolti nel procedimento e la tempestività delle azioni conseguenti, con particolare riferimento alla gestione delle notifiche degli atti e di ogni altro tipo di comunicazione che – per legge – sono a loro indirizzati nella qualità di legale rappresentante dell'Istituto sul territorio.

Al riguardo, si fa presente che la recente legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) all'art.27, comma 1, lettera f, ha eliminato il secondo grado del giudizio di merito successivo all'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo per tutte le cause di natura sanitaria Inps iniziate dopo la data del 1/1/2012, rendendo ancora più indispensabile un costante ed autorevole coordinamento delle diverse funzioni coinvolte.

A tale scopo, il Direttore provinciale potrà delegare la gestione delle attività in questione soltanto a favore di altra figura dirigenziale.

In coerenza, poi, con quanto previsto dalla circolare INPS n. 132/2011 in materia di contenzioso amministrativo e giudiziario, di seguito sono indicate le modalità di gestione dell'accertamento tecnico obbligatorio preventivo che dovranno essere concretamente operative dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore del disposto normativo.

2.1 Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità

All'UO "Gestione organizzativa ricorsi amministrativi" così come previsto nella circolare 132/2011, compete la *"gestione del procedimento giudiziario di accertamento tecnico-preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile, sino all'emanazione del decreto di omologazione da parte del giudice"*.

Pertanto, detta Unità Organizzativa, in relazione alle istanze di accertamento in argomento, provvederà ad assicurare la seguente sequenza operativa sulla procedura SISCO in corso di implementazione, descritta graficamente nell'allegato 1:

- protocollazione ed acquisizione in SISCO del ricorso per accertamento tecnico preventivo;

deposito in Cancelleria della memoria redatta dal funzionario amministrativo cui è affidata la rappresentanza e la difesa legale nei procedimenti di primo grado in materia di invalidità civile per la costituzione in giudizio dell'Istituto 10 giorni prima della data fissata per l'udienza;

- inserimento in SISCO del nominativo del consulente tecnico d'ufficio e della data di inizio operazioni peritali se conosciute in udienza, ovvero a seguito della comunicazione obbligatoria da parte del CTU al Direttore della Sede;
- ritiro in Cancelleria della consulenza tecnica d'ufficio definitiva non appena depositata dal CTU;
- inserimento in SISCO della relazione definitiva del CTU;
- inserimento in SISCO della data del decreto di fissazione del termine per la dichiarazione di dissenso, della data della sua comunicazione e del termine concesso per la contestazione.

Tale sequenza prosegue diversamente a seconda che la relazione conclusiva del CTU, a giudizio del Dirigente medico dell'UOC/UOS, debba essere contestata o meno.

In caso di **contestazione** dell'accertamento tecnico del CTU, l'Unità organizzativa proseguirà con le seguenti attività:

- deposito della dichiarazione di dissenso dall'accertamento del CTU, presso la Cancelleria del Tribunale alla quale è stata presentata l'istanza di accertamento tecnico, entro il termine stabilito dal Giudice nel decreto di conclusione delle attività peritali e conseguente aggiornamento di SISCO-ATP IC (che è in corso di implementazione ed in automatico produrrà in SISCO-CO una proposta di acquisizione della pratica ed assegnazione all'avvocato);
- tempestiva trasmissione degli atti (compresa la copia della dichiarazione di dissenso munita della data di deposito) all'Ufficio legale, al fine di consentire allo stesso di depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito, entro il previsto termine di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.

In caso di **non contestazione** dell'accertamento tecnico del CTU, l'Unità organizzativa procederà, sulla procedura SISCO opportunamente modificata e potenziata, come segue:

- inserimento in SISCO del decreto di omologazione della perizia notificato all'Istituto;
- trasmissione, tramite SISCO-COM, alla competente linea di prodotto/servizio per l'esecuzione (previa verifica dei requisiti amministrativi), del decreto di omologazione e delle eventuali ulteriori disposizioni in merito (ad esempio riguardo alla decorrenza della prestazione, agli oneri accessori, alla riserva di ripetizione, ecc.);
- inserimento in SISCO delle informazioni relative all'esecuzione del decreto di omologazione comunicate dalla linea di prodotto-servizio.

A tale ultimo riguardo occorre sottolineare l'importanza, tanto nell'interesse del cittadino quanto in quello dell'Istituto, non soltanto di una celere liquidazione della prestazione da parte della linea di prodotto servizio, ma anche di una solerte comunicazione all'U.O. Gestione Organizzativa dei Ricorsi Amministrativi dell'esito finale del relativo procedimento, sia in caso di pagamento della prestazione che in caso di rigetto per carenza dei requisiti amministrativi.

A questo scopo la procedura WEBDOM è in fase di implementazione con le seguenti funzioni:

- caricamento automatico della domanda di prestazione, attivata dalla trasmissione via SISCO-COM del decreto di omologazione,
- invio automatico alla procedura SISCO dell'esito finale del procedimento .

2.2 Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento

delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84

Per le controversie nella materia delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, la rappresentanza e la difesa dell'Istituto durante l'iter procedurale dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio sono affidate all'Ufficio legale di Sede il quale si avvale dell'UO "Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario".

Pertanto, detta Unità Organizzativa per le prestazioni di invalidità pensionabile provvederà a garantire il presidio delle attività descritte nel punto precedente.

L'Ufficio legale assicurerà con gli avvocati in forza, per le prestazioni di invalidità pensionabile, sia la redazione della memoria difensiva per la costituzione in giudizio dell'Istituto, sia la predisposizione del ricorso introduttivo del giudizio di merito in caso di contestazione delle conclusioni della CTU.

La sequenza operativa sulla procedura SISCO in corso di implementazione, descritta graficamente nell'allegato 1, si ripete con le medesime modalità di cui al punto 2.1 con l'eccezione relativa al settore di riferimento, che in questo caso sarà SISCO-ATP CO.

2.3 Ruolo delle Unità Operative semplici e complesse medico-legali

Nell'ambito della gestione del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, la funzione medico-legale è impegnata ad assicurare una efficace e coordinata azione dei medici-legali nelle fasi cruciali delle operazioni peritali, al fine di consentire una valida tutela dei diritti dell'Istituto nelle cause giudiziarie per il riconoscimento dei requisiti medico-legali in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

La centralità della funzione medico legale è presente già dall'atto introduttivo dell'accertamento tecnico obbligatorio preventivo.

Il dirigente medico dell'UOC/UOS di Sede, infatti, ricevutane notizia tramite la procedura COGISAN (che è in corso di implementazione con la funzione di aggiornamento automatico da SISCO), dovrà verificare tempestivamente rispetto al termine per la costituzione in giudizio l'eventuale presenza di elementi che giustificano la riforma d'ufficio, in senso favorevole al ricorrente, dell'accertamento medico legale impugnato, attivando la procedura di autotutela.

Laddove tale verifica dia esito negativo e risulti, pertanto, necessario l'esperimento dell'accertamento tecnico obbligatorio preventivo, diviene di fondamentale importanza la celere designazione da parte del dirigente dell'UOC/UOS, del medico incaricato alla partecipazione alle operazioni peritali.

Considerata la dislocazione territoriale degli studi professionali dei medici CTU e la diversificazione degli orari di svolgimento delle operazioni peritali, per garantire secondo le disposizioni di legge la partecipazione del medico legale dell'INPS alle operazioni peritali, è opportuno che i Direttori Regionali e i Direttori Provinciali assumano, d'intesa con gli avvocati ed i medici responsabili rispettivamente degli Uffici legali e dei Centri medico-legali, idonee iniziative presso i Presidenti dei Tribunali e i Dirigenti degli Uffici Giudiziari, soprattutto nelle realtà ove il carico di lavoro è particolarmente consistente, finalizzate all'adozione/incremento dell'istituto del cd "accentramento peritale". Ciò al fine di consentire, quanto più possibile, lo svolgimento delle operazioni peritali in appositi locali messi a disposizione dai Tribunali stessi, oppure presso gli ambulatori medici delle sedi dell'Istituto o in altre sedi istituzionali pubbliche. E' di fondamentale importanza che il dirigente medico designato (o altro medico in sua assenza) esprima le proprie osservazioni su tutte le bozze di relazione inviategli dal CTU.

Analogamente indispensabile è la tempestiva e motivata formulazione delle contestazioni ai fini della dichiarazione di dissenso sull'accertamento tecnico conclusivo, quando il consulente tecnico d'ufficio non abbia tenuto conto delle osservazioni formulate dall'Istituto sulla bozza di relazione già trasmessa dal CTU ai periti di parte, o quando non convincano le motivazioni addotte a confutazione delle predette osservazioni.

Al fine di fornire alle UOC/UOS in tempo reale le informazioni necessarie per l'efficace partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, la procedura COGISAN è in

corso di aggiornamento per accogliere automaticamente le seguenti informazioni acquisite in SISCO:

- dati ricorso per accertamento tecnico preventivo;
- nominativo del consulente tecnico d'ufficio;
- comunicazione obbligatoria da parte del CTU al Direttore della Sede o a suo delegato della data di inizio delle operazioni peritali;
- decreto di fissazione del termine per la dichiarazione di dissenso.

Coerentemente, e per consentire agli uffici preposti alla difesa legale di monitorare l'intero procedimento e di predisporre per tempo i necessari atti di tutela delle ragioni dell'Istituto, SISCO è in corso di adeguamento per accogliere automaticamente le seguenti informazioni acquisite in COGISAN:

- data inizio operazioni peritali;
- formulazioni delle osservazioni sulla bozza di relazione del CTU;
- relazione definitiva del CTU;
- formulazione delle contestazioni su CTU ai fini della dichiarazione di dissenso.

3. Attività regionali di coordinamento e controllo

Come già richiamato con circolare n. 132/2011, si sottolinea come solo il costante e puntuale utilizzo delle specifiche procedure informatiche possa garantire quella fluidità delle informazioni che rappresenta la precondizione per un adeguato presidio del contenzioso in generale e, quindi, anche delle imminenti attività legate all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

E' necessario pertanto che, contestualmente al compimento dell'iter procedurale come sopradescritto, si proceda, da parte degli operatori interessati, al continuo e completo aggiornamento dei dati, al fine di realizzare attraverso la piena condivisione delle basi informative fra tutte le funzioni coinvolte una efficace ed efficiente conclusione dell'accertamento in oggetto.

A tale scopo, le Direzioni regionali dovranno garantire e coordinare secondo le modalità ritenute più opportune, la puntuale applicazione nel territorio di competenza delle disposizioni contenute nella presente circolare.

4. Attività centrali di supporto e monitoraggio

Riguardo alla gestione delle attività peritali, l'Istituto sta approntando una piattaforma informatica di servizio denominata "*Il portale del CTU*" che permetterà di instaurare una comunicazione diretta tra i medici CTU e i medici CTP dell'Inps; in questo modo il CTU medico-legale potrà inviare direttamente all'Inps i dati relativi alle operazioni peritali in fase di svolgimento e la bozza della relazione peritale, ricevere le osservazioni del medico CTP Inps e verificare anche la situazione dei pagamenti a lui dovuti secondo le disposizioni del giudice.

Inoltre, per garantire una corretta attuazione delle disposizioni operative contenute nella presente circolare, verrà messo a disposizione delle Sedi uno specifico servizio di dematerializzazione dei documenti cartacei, dimensionato sulla base dei volumi di attività.

Le competenti strutture della Direzione generale effettueranno attività di monitoraggio e verifica delle azioni svolte, nonché di supporto e affiancamento alle Direzioni regionali e provinciali.

Le Sedi potranno inviare comunicazioni e qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti utilizzando il form denominato "*Scrivi a gestione contenzioso*", presente nell'ambiente

“Estensione della Sperimentazione del Modello Organizzativo” della pagina intranet della DC Organizzazione.

Il Direttore Generale
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.